



Consiglio regionale della Calabria

Proposta di legge regionale recante:

**“MODIFICA ALL’ARTICOLO 5 DELLA LEGGE
REGIONALE 12 DICEMBRE 2008, N. 40”**

Proponente:

M
Consigliere Pietro RASO



RELAZIONE

Il testo di legge che si propone è il risultato di uno studio dettagliato che intende ripristinare con nuove e chiare specifiche una norma abrogata dall'art. 11 della L.r. 53/18 e che, contestualizzata alle dinamiche emergenziali maturate nell'ultimo biennio, ha ragione di essere riaffermata.

La modifica dell'articolo 5, comma 13 della L.r. 12 / 12 / 2008, la n. 40, oggi viene proposta alla luce di una necessità impellente di riconoscere una platea più ampia dell'accoglienza relativa a nuove fasce di categorie indebolite e rese maggiormente vulnerabili dalla pandemia da Covid che nella nostra regione ha avuto devastanti effetti.

La natura sociale dell'intervento legislativo tende a garantire una risposta pronta d'intervento a fronte dell'incremento vertiginoso delle varie forme di povertà assoluta. In soccorso della normativa da adottare e nella circostanza di utilizzare strumenti idonei nell'individuazione dei casi citati, si utilizzano le norme di carattere nazionale.

La circolare del Ministero delle Finanze n. 168/1998 ha ulteriormente specificato che “la valutazione della condizione di “svantaggio” costituisce un giudizio complessivo inteso ad individuare categorie di soggetti in condizione di obiettivo disagio, connesso a situazione psico-fisiche particolarmente invalidanti, a situazioni di devianza, di degrado o grave disagio economico-familiare o di emarginazione sociale”.

La circolare aggiunge, a titolo di esempio, un elenco di possibili soggetti svantaggiati: disabili fisici e psichici affetti da malattie comportanti menomazioni non temporanee; tossico-dipendenti, alcolisti; indigenti; anziani non autosufficienti in condizioni di disagio economico; minori abbandonati, orfani o in situazioni di disadattamento o devianza; profughi; immigrati non abbienti. Sia le norme che le varie sentenze della Corte di Cassazione ci indicano precisamente i criteri per capire la nozione di “svantaggio”.

Ci viene a sostegno anche una utile guida della ex-Agenzia per il Terzo Settore, soppressa dal Governo Monti. È datata ma efficace: “Linee interpretative sul soggetto svantaggiato”. Risulta evidente, quindi, come nell'interpretazione di una L.R. di questo genere, fondamentale sia il principio ispiratrice, e cioè di assistenza assoluta verso la parte di comunità più debole, socialmente ed economicamente.

Il testo si compone di 3 articoli:

L'articolo 1 (Finalità), il comma 13 dell'art. 5 della legge regionale 12/12/08, n. 40, è sostituito al fine di garantire il completamento della struttura denominata “La Città del Sole”, sita a Cosenza e gestita dall'Associazione “Comunità Regina Pacis – Onlus”, centro polifunzionale di servizi riabilitativi per

persone con dipendenze patologiche e per l'accoglienza di soggetti svantaggiati ed appartenenti alle categorie a maggiore rischio di esclusione sociale.

L'articolo 2 (Clausola di invarianza finanziaria) chiarisce che dall'attuazione della presente legge non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale.

L'articolo 3 (Entrata in vigore) sancisce che la presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Calabria.

QUADRO DI RIEPILOGO ANALISI ECONOMICO-FINANZIARIA

Titolo: “Modifica all’articolo 5 della L.r. 12 / 12 / 2008, n. 40, (Collegato al bilancio 2008)”

Per gli scopi e le funzioni della presente legge, poiché reca disposizioni di carattere meramente ordinamentale non sono previsti oneri, ne occorre impegnare fondi ulteriori o diversi previsti nel bilancio generale della regione Calabria.

La tabella 1 è utilizzata per individuare e classificare la spesa indotta dall’attuazione del provvedimento.

Nella colonna 1 va indicato l’articolo del testo che produce un impatto finanziario in termini di spesa o minore entrata

Nella colonna 2 si descrive con precisione la spesa

Nella colonna 3 si specifica la natura economica della spesa: C “spesa corrente”, I “spesa d’investimento”

Nella Colonna 4 si individua il carattere temporale della spesa: A “Annuale, P “Pluriennale”.

Nella colonna 5 si indica l’ammontare previsto della spesa corrispondente.

Tab. 1 - Oneri finanziari:

Articolo	Descrizione spese	Tipologia I o C	Carattere Temporale A o P	Importo
1	Norma ordinamentale che enuncia le finalità della presente legge. Assenza di oneri finanziari per il bilancio regionale	//	//	0,00 €

Tab. 2 Copertura finanziaria:

Indicare nella Tabella 2 il Programma e/o capitolo del bilancio di copertura degli oneri finanziari indicate nella tabella 1.

A titolo esemplificativo e non esaustivo si individuano come possibili coperture:

- l’utilizzo di accantonamenti a fondi speciali di parte corrente e/o di parte capitale
- riduzione di precedenti autorizzazioni legislative di spesa;
- nuovi o maggiori entrate;
- imputazione esatta al Programma inerente e coerente con la spesa prevista
- altre forme di copertura

Programma / capitolo	Anno 2022	Anno 2023	Anno 2024	Totale
Totale	“	“	“	0,00 €

PROPOSTA DI LEGGE recante:

“Modifica all’articolo 5 della legge regionale 12 dicembre 2008, n. 40”

Art. 1

(Modifica all’art. 5 della L.r. 40/2008)

1. Il comma 13 dell’art. 5 della legge regionale 12 dicembre 2008, n. 40, collegato al bilancio 2008, è sostituito dal seguente:

“Al fine di garantire il completamento della struttura denominata “La Città del Sole”, sita a Cosenza e gestita dall’Associazione “Comunità Regina Pacis – Onlus”, centro polifunzionale di servizi riabilitativi per persone con dipendenze patologiche e per l’accoglienza di soggetti svantaggiati ed appartenenti alle categorie a maggiore rischio di esclusione sociale, la Giunta regionale è autorizzata a concedere un contributo straordinario entro il limite massimo di euro 3.940.986,47, a valere sulle risorse allocate all’UPB 3.2.02.01 (cap. 232224) dello stato di previsione del bilancio 2008. Il contributo, da erogare sulla base degli stati di avanzamento dei lavori eseguiti, è determinato dal dipartimento competente previa acquisizione e verifica della documentazione concernente l’intervento, tenendo conto anche dei contributi già distribuiti dalla Regione Calabria per lo stesso fine”.

Art. 2

(Clausola di invarianza finanziaria)

1. Dall’attuazione della presente legge non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale.

Art. 3

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Calabria.

Reggio Calabria, 03 maggio 2022

